



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC)

ART. 53 Reg. (UE) 2021/1060

DICEMBRE 2024

Sommario

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUZIONE | 3 |
| 2. RENDICONTAZIONE DEL PERSONALE DEI PROGETTI DI R&S A COSTISTANDARD | 6 |
| 2.1 Dottorati di Ricerca e Assegni di ricerca | 8 |
| 3. DEFINIZIONE DI COSTI UNITARI PER IL NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI | 9 |
| 3.1 Calcolo del costo orario di carburante | 9 |
| 3.2 Calcolo del costo del personale imbarcato | 12 |
| 3.3 Calcolo di altre voci di costo (Spese generali) | 14 |
| 3.4 Calcolo dell'utile d'impresa | 15 |
| 3.5 Calcolo del costo unitario di noleggio di un'imbarcazione | 15 |
| 4. CESSAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DI PESCA | 17 |
| 5. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITA' DI PESCA | 18 |
| 6. COMPENSAZIONI | 20 |
| 6.1 Cumulabilità delle compensazioni | 20 |
| 6.2 Massimale per il settore della pesca professionale | 21 |
| 6.3 Massimale per il settore dell'acquacoltura | 21 |
| 6.4 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di pesca | 21 |
| 6.5 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di acquacoltura | 27 |
| 7. SERVIZI DI CONSULENZA | 38 |
| 8. RENDICONTAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA A COSTI STANDARD | 40 |
| Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari (fino a 5 partecipanti) | 42 |
| Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a destinatari superiori a 5 partecipanti | 42 |
| Note attuative | 43 |
| 8.1 Rendicontazione azioni di mobilità nella formazione | 43 |

1. INTRODUZIONE

L'utilizzo delle Opzioni di Costo Semplificato rappresenta una grande opportunità del ciclo di programmazione 2021-2027 per snellire i processi amministrativi e burocratici, con la conseguenza di una significativa riduzione dei tempi di validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse che portano a loro volta ad una riduzione dei tempi di pagamento dei contributi alle imprese, risparmio di risorse pubbliche e ad una accelerazione dei tempi di rendicontazione della spesa alla Commissione Europea.

In tale ottica, alla luce della normativa comunitaria di riferimento, la Commissione Europea ha invitato tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Nazionale (PN) cofinanziati con i Fondi europei ad optare per l'adozione della metodologia indicata nei Regolamenti comunitari.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati comporta, da una parte, l'adattamento dei metodi e delle prassi di lavoro dei beneficiari e dell'Autorità di Gestione (AdG) per sfruttare gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa; dall'altra, in generale, comporta una serie di vantaggi sia per l'AdG sia per i beneficiari delle risorse.

La base normativa di riferimento è rappresentata Reg. (UE) 2021/1060 (CPR), laddove ai sensi dell'articolo 53 viene espressamente previsto che le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario;
- e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
- f) finanziamenti non collegati ai costi.

Costi unitari

Nel caso di utilizzo di costi unitari, la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione è calcolata sulla base di attività, risorse, realizzazioni o risultati quantificati, moltiplicati per costi unitari predeterminati. Questa possibilità può essere utilizzata per qualsiasi tipo di operazione, progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività ed i relativi costi unitari. In linea generale, i costi unitari si applicano laddove le quantità siano facilmente identificabili.

I costi unitari possono essere basati sul processo al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi reali di attuazione di un'operazione. Possono anche essere basati sugli esiti (realizzazione o risultato/deliverable), oppure definiti sia in base al processo sia in base ai risultati. Inoltre, all'interno di un'operazione è possibile definire diversi costi unitari per diverse attività.

Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte dei costi ammissibili di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo forfettario predeterminato debitamente giustificato, che è versato al beneficiario se le attività predefinite e/o le realizzazioni sono completate conformemente al progetto approvato.

Il ricorso alle somme forfettarie può essere indicato nel caso delle sovvenzioni quando i costi unitari non rappresentano una soluzione appropriata, ad esempio nel caso della produzione di un kit di strumenti, dell'organizzazione di un seminario locale di piccola entità, etc.

Finanziamenti a tasso forfettario

Nel caso dei finanziamenti a tasso forfettario categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo sono calcolate mediante applicazione di una percentuale, stabilita ex ante per una o più categorie diverse di costi ammissibili.

In linea con quanto previsto dalla "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie" di cui alla Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) del 27/05/2021, in un sistema di finanziamento a tasso forfettario esistono tre tipi di categorie di costi:

- tipo 1: categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili;
- tipo 2: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- tipo 3: se del caso, altre categorie di costi ammissibili: non si applica il tasso e i costi non sono calcolati con il tasso forfettario.

Come indicazione generale si forniscono le seguenti definizioni:

- i costi diretti sono costi direttamente collegati all'esecuzione dell'operazione o del progetto per i quali può essere dimostrato un nesso diretto con la singola operazione o il singolo progetto in questione;
- i costi indiretti, invece, sono solitamente costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi potrebbero comprendere spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità ecc.).

Ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 2021/1060, se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato: su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti; su dati storici verificati dei singoli beneficiari; sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.

Modalità di determinazione dei costi semplificati

Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, del CPR, gli importi delle sovvenzioni erogate sottoforma di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
 - su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti¹;
 - su dati storici verificati;
 - sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Modalità di rendicontazione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi

Le modalità di ammissione e rendicontazione delle spese effettuate utilizzando le Opzioni Semplificate in materia di Costi sono disciplinate nel documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa" del PN FEAMPA 21-27.

¹ Nell'ambito del Servizio di Assistenza tecnica riferita al lotto 1 e relativa "Assistenza Tecnica specialistica e giuridica all'AdG per le attività connesse alla chiusura del P.O. FEAMP2014-20 ed alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027" si è insediato un gruppo di lavoro formato da n.4 esperti senior con competenze adeguate a svolgere l'attività di individuazione e predisposizioni di OCS su spese di particolare interesse per l'attuazione delle azioni FEAMPA.

2. RENDICONTAZIONE DEL PERSONALE DEI PROGETTI DI R&S A COSTI STANDARD

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata sono quelle di seguito riportate.

Tabella 2.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

| OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79 | |
|--|--|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 21 | Studi e ricerche |
| 22 | Condivisione della conoscenza |
| 37 | Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche) |
| 39 | Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche) |
| 46 | Raccolta dati |
| 50 | Raccolta e diffusione dei dati |
| 56 | Progetti pilota |
| 63 | Valutazione |

Con Decreto Interministeriale del 24 gennaio 2018 n. 116 (pubblicato in GU n. 106 del 09/05/2018) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto "Semplificazione in materia di costi a valere sui Programmi Operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale" è stata adottata la metodologia di calcolo utilizzata nello studio per determinare le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.

La metodologia, che si allega alla presente nota metodologica, è stata adottata nella precedente programmazione per la rendicontazione dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a valere sui PO FESR ed anche per il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022 – 2024 di cui al Decreto Direttoriale n. 39267 del 26 gennaio 2023 recante modalità attuative e invito presentazione dei programmi per l'annualità 2023.

Sulla base di tale metodologia, il costo medio orario riconosciuto ai fini del sostegno è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale adottate con il suindicato Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018.

I costi orari standard unitari da applicare, riportati nella tabella che segue, sono articolati per tre tipologie di soggetti (“Imprese”, “Università”, “Enti pubblici di ricerca - EPR²”), suddivisi per tre diverse macro categorie di fascia di costo (“Alto”, “Medio”, “Basso”). Si precisa, altresì, che laddove non ricorra la fattispecie specifica che possa ricomprendere il soggetto beneficiario all’interno di una delle due categorie “Università” o “EPR”, il soggetto in questione si intenderà ricompreso nell’ambito della categoria “Imprese”.

Tabella 2.2 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 24/01/2018

| FASCIA DI COSTO - LIVELLO | BENEFICIARIO | | |
|---------------------------|--------------|-------------|---------|
| | IMPRESE | UNIVERSITA' | EPR |
| ALTO | € 75,00 | € 73,00 | € 55,00 |
| MEDIO | € 43,00 | € 48,00 | € 33,00 |
| BASSO | € 27,00 | € 31,00 | € 29,00 |

Nello specifico, le fasce di costo corrispondenti alle tre tipologie di soggetto beneficiario, sono di seguito definite:

- per i soggetti “IMPRESE”:
 - Alto, per i livelli dirigenziali
 - Medio, per i livelli di quadro
 - Basso, per i livelli di impiegato / operaio
- per i soggetti “UNIVERSITA’”:
 - Alto, per Professore Ordinario
 - Medio, per Professore Associato
 - Basso, per Ricercatore / Tecnico Amministrativo
- per i soggetti “EPR”:²
 - Alto, per Dirigente di Ricerca e Tecnologo di I livello / Primo Ricercatore e Tecnologo II° livello
 - Medio, per Ricercatore e Tecnologo di III livello
 - Basso, per Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello / Collaboratore Tecnico (CTER) / Collaboratore Amministrativo

Con successivo Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) del 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027, sono state aggiornate le Tabelle Standard di Costi Unitari - di cui al DI 116 del 24 gennaio 2018 – adottate per la rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, stabilendone i termini e gli ambiti di applicazione nonché il meccanismo periodico di rivalutazione dei relativi importi. Si riportano, di seguito, i valori aggiornati di riferimento:

Tabella 2.3 - Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo - D.I. n. 116 del 04/01/2024

| FASCIA DI COSTO - LIVELLO | BENEFICIARIO | | |
|---------------------------|--------------|-------------|---------|
| | IMPRESE | UNIVERSITA' | EPR |
| ALTO | € 83,00 | € 81,00 | € 61,00 |
| MEDIO | € 47,00 | € 53,00 | € 36,00 |
| BASSO | € 30,00 | € 34,00 | € 32,00 |

² Per “EPR” si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Sono esclusi gli organismi di ricerca privati che sono, invece, ricondotti al dominio delle imprese.

2.1 Dottorati di Ricerca e Assegni di ricerca

Relativamente ai Dottorati di Ricerca sulle tematiche dell'innovazione e sulle tematiche green, si fa invece riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 giugno 2022 n. 1042, che approva il nuovo costo standard delle borse di dottorato finanziate a valere dell'Asse IV "Istruzione e ricerca per il recupero" – Azione IV.4 – "Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione" e Azione IV.5 "Dottorati su tematiche Green" del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020. Sulla base di quanto adottato dal citato D.M., il Costo Standard, comprensivo del 40% di altri costi di cui all'art. 14.2 reg. 1304/2013, è determinato sulla base dei valori di seguito riportati.

| | |
|--|-------------------|
| IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO SENZA PERIODO ESTERO | € 2.337,57 |
|--|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| IMPORTO BORSA STANDARD MENSILE DOTTORATO CON PERIODO ESTERO | € 3.506,35 |
|--|-------------------|

Per quanto riguarda, invece, gli Assegni di Ricerca, come anche adottato nella precedente programmazione per il finanziamento di operazioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Veneto, si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 9 marzo 2011 n. 102 ad oggetto "Importo minimo assegni di ricerca" – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale Decreto stabilisce che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367 euro (lordo dipendente). Tale importo, da intendersi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili pari ad euro 1.613,92. Il valore attualizzato di tale importo mensile all'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) ISTAT a luglio 2024 è pari ad euro 2.035,15 (con coefficiente FOI pari a 1,261 come quantificato da strumento ISTAT "Calcolatore di rivalutazioni monetarie"), da cui si calcola l'importo lordo annuo al dipendente pari ad euro 24.421,80. Applicando a tale importo le dovute aliquote INPS (Circolare INPS n. 24 del 29/01/2024), si ottiene il costo aziendale lordo (ovvero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione erogante pari ai 2/3) che ammonterebbe a:

- Euro 30.125,10 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 35,03% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA, con un rapporto di tipo "DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO".
- Euro 28.329,29 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 24,00% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie e i titolari di reddito autonomo, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata.
- Euro 28.666,30 - Importo minimo lordo annuo comprensivo degli oneri a carico amministrazione con aliquota INPS al 26,07% (lordo amministrazione) sulla base delle aliquote contributive 2024 per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

I valori mensili di UCS per gli Assegni di Ricerca, arrotondati per difetto, ammontano a:

| | |
|---|----------------|
| IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 35,03% | € 2.510 |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 24,00% | € 2.360 |
|---|----------------|

| | |
|---|----------------|
| IMPORTO MENSILE UCS ASSEgni DI RICERCA CON ALIQUOTA INPS AL 26,07% | € 2.388 |
|---|----------------|

3. DEFINIZIONE DI COSTI UNITARI PER IL NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. a), dell'articolo 53 del CPR, sulla base di dati statistici, di altre informazioni oggettive e di valutazioni di esperti.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata sono quelle di seguito riportate.

Tabella 3.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

| OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79 | |
|--|--|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 21 | Studi e ricerche |
| 22 | Condivisione della conoscenza |
| 26 | Recupero e/o smaltimento dei rifiuti marini |
| 37 | Gestione e monitoraggio delle zone Natura 2000 (operazioni teoriche) |
| 39 | Gestione e monitoraggio delle aree marine protette (operazioni teoriche) |
| 46 | Raccolta dati |
| 50 | Raccolta e diffusione dei dati |
| 56 | Progetti pilota |

La metodologia descritta nella presente analisi si basa sulla costruzione di un costo unitario orario di noleggio di un peschereccio, considerando i costi di produzione e l'utile di impresa. I parametri valutati sono:

- Costo rapportato al consumo di carburante
- Costi per il personale imbarcato
- Spese generali
- Utile di impresa

La metodologia di calcolo utilizzata individua, pertanto, un costo unitario per kW di potenza in euro, dell'apparato motore di cui è dotato il peschereccio noleggiato, sulla base dell'attrezzo di pesca principale, del numero di imbarcati e relative retribuzioni, di altri costi di produzione e dell'utile d'impresa.

3.1 Calcolo del costo orario di carburante

La parametrizzazione del costo orario di consumo del carburante tiene conto dei seguenti tre parametri:

- il costo del carburante
- il consumo orario in litri per un motore diesel
- la potenza di esercizio durante l'attività di pesca

3.1.1 Calcolo del costo del carburante

L'individuazione del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca si basa sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle **Analisi e statistiche energetiche e minerarie** del **Ministero della**

Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza³.

Il periodo di riferimento preso in considerazione per il calcolo del prezzo medio (PmG) del carburante è stato l'ultimo biennio disponibile dal 11.10.2021 al 15.10.2023, ed è così definito:

indicato con

i = i -esima settimana del periodo di riferimento

P_i = prezzo del gasolio nell' i -esima settimana

N = numero complessivo delle settimane considerate

PmG = prezzo medio del costo del gasolio degli ultimi due anni

si ha che:

$$PmG = \frac{(\sum_i P_i)}{N}$$

Dai dati scaricati dalla banca dati del MiTE, Il prezzo medio del gasolio (**PmGas**) calcolato nel periodo di riferimento triennale dal 11 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023 (n. 105 settimane) risulta che:

PmG è pari a **0,933** euro/litri di gasolio.

3.1.2 Calcolo del consumo di carburante per kW di potenza e litri

Il consumo di gasolio in chilogrammi per chilowatt di potenza nei motori diesel varia in relazione alla tipologia (veloci, semi veloci e lenti) e alle caratteristiche (2 o 4 tempi) del motore⁴. Sulla base di queste considerazioni è possibile stimare l'intervallo di consumo orario in grammi per chilowatt di potenza (**Chg**) dato da:

$$160 \leq Chg \leq 250 \text{ g/kW/h}$$

con un valore medio pari a

$$Chg = 205 \text{ g/kW/h}$$

assumendo un peso specifico del gasolio

$$820 \leq Ps \leq 900 \text{ kg/m}^3$$

ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo orario alla massima potenza, in litri per un motore diesel (**ChL**) è pari a:

$$ChL = 0,239 \text{ L/kW/h}$$

3.1.3 Stima della potenza di esercizio durante l'attività di pesca

Le analisi che seguono sono basate sul reale svolgimento dell'attività di pesca e da valutazioni empiriche basate su interviste fatte agli operatori del settore, anche sulla base delle evidenze dei consumi di carburante delle imbarcazioni durante una battuta di pesca confrontate con la potenza massima del motore riportata sui documenti di bordo ed in

³ (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

⁴ L. Ferraro "Macchine Marine" 2° volume – Editore ULRICO HOEPLI MILANO.

consumo medio di carburante, calcolato dall'Ente di Classifica e riportato sul libretto di carburante del peschereccio.

Per la valutazione della percentuale media di utilizzo della potenza dell'apparato motore si utilizza la classificazione degli attrezzi di cui al Reg.(UE) 1799/2006. I sistemi di pesca sono inseriti in classi di attrezzi:

- T = attrezzi trainati
- M = attrezzi mobili
- S = attrezzi fissi

La valutazione della potenza del motore utilizzata durante l'attività di pesca è di tipo descrittivo e si basa su evidenze a seguito di interlocuzione con gli operatori del settore. Una stima di tipo numerico non può essere condotta in quanto la potenza motrice media utilizzata dipende, per uno stesso sistema di pesca e per una stessa classe di lunghezza, da un gran numero di fattori quali ad esempio la distanza dal porto di partenza all'area di pesca, dal numero di bordate effettuate (per i sistemi trainati), dalla profondità di pesca, dalla quantità di attrezzatura utilizzata durante un'attività di pesca, dal peso delle attrezzature a bordo, dalla forma del peschereccio, dal materiale di costruzione dell'imbarcazione, dall'età del peschereccio e del motore, etc.

Attrezzi trainati

Generalmente l'attività di pesca si sviluppa in tre fasi: nella prima, in cui il peschereccio deve raggiungere ovvero rientrare dall'area di pesca, la velocità è sostenuta ed utilizza la quasi totalità della potenza motrice all'incirca l'80-90% della potenza totale; la seconda fase è quella della cala ovvero recupero della rete in cui l'imbarcazione procede lentamente ed utilizzerà una potenza motrice intorno al 30% di quella massima (tale fase ha una durata temporale ridotta); la terza fase, quella di durata variabile da 30 minuti a 4 o 5 ore, è quella del traino della rete in cui, sebbene l'imbarcazione procede ad una velocità ridotta, la potenza richiesta per il traino dell'attrezzo è notevole e stimata intorno al 60% della potenza totale, per la pesca al gambero rosso si raggiunge anche una potenza stimabile nel 70% di quella massima. Sulla base di tali evidenze è congruo supporre che per tale classe la potenza media richiesta durante una bordata di pesca è circa il 80% della potenza massima installata a bordo.

Attrezzi mobili

Per gli attrezzi mobili, in genere le fasi consistono nel tragitto verso le aree di pesca ad una velocità sostenuta utilizzando la potenza motrice all'80% del suo massimo, segue la fase di ricerca del pesce ad una velocità di 6-7 nodi utilizzando una potenza motrice intorno al 40% ed infine l'attività di cattura del pesce ove è richiesta una elevata potenza intorno al 90% ma di breve durata. Complessivamente una stima dell'utilizzo medio della potenza motrice è del 50% della potenza massima.

Attrezzi fissi

Relativamente agli attrezzi fissi la velocità del peschereccio è sostenuta per raggiungere le aree di pesca e per rientrare in porto utilizzando una potenza motrice del 70% di quella massima, mentre nelle fasi di cala e ritiro degli attrezzi in genere si utilizza una potenza motrice pari al 30%. Complessivamente si può ritenere che la potenza motrice media utilizzata è pari al 40% di quella massima.

Indicato con ***Prm*** la potenza reale media utilizzata si ha che:

Prm_T=0,80 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe T

Prm_M=0,50 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe M

Prm_S=0,40 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe S

3.1.4 Calcolo del costo orario del carburante per kW

Il costo orario di consumo di carburante in litri per un motore diesel è pari a:

$$C = PmG * ChL * Prm$$

Quindi in base al valore assunto da Prm a seconda del sistema di pesca principale presente in licenza, il costo orario per kW, in euro, di consumo di carburante potrà assumere i seguenti tre valori:

$$C_T = [(0,933 \text{ euro/L}) * (0,239 \text{ L/kW/h}) * 0,80] = 0,178 \text{ euro/kW/h (sistema di pesca T)}$$

$$C_M = [(0,933 \text{ euro/L}) * (0,239 \text{ L/kW/h}) * 0,50] = 0,111 \text{ euro/kW/h (sistema di pesca M)}$$

$$C_S = [(0,933 \text{ euro/L}) * (0,239 \text{ L/kW/h}) * 0,40] = 0,089 \text{ euro/kW/h (sistema di pesca S)}$$

Sulla base di quanto descritto si ha che il costo orario di un motore di potenza kW (**CkW**) è pari a:

$$CkW = C * nkW$$

Ove **nkW** è il numero di kW riportati in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria ovvero Licenza di navigazione e **C** può assumere uno dei tre valori **C_T**, **C_M** e **C_S**

Nel caso si voglia noleggiare un'imbarcazione a servizio di imprese acquicole si assume che il costo orario per chilowatt da considerare per il noleggio dell'imbarcazione sia equiparato a quello per gli attrezzi mobili e quindi al costo orario per chilowatt uguale a **C_M**

3.2 Calcolo del costo del personale imbarcato

I valori per le retribuzioni del personale imbarcato derivano dalle tabelle di riferimento presenti nei CCNL vigenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e riferite alla Pesca Costiera Locale, la Pesca Costiera Ravvicinata e la Pesca Mediterranea o d'altura. Nello specifico per il lavoratore dipendente è stato preso in considerazione l'importo mensile della retribuzione ai fini previdenziali, costituito dalle voci del Minimo Monetario Garantito (MMG), composto dall'importo fisso mensile, rateo mensile della 13° e 14°, importo ferie mensile, cui si aggiunge il Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. e l'importo INAIL.

Le tabelle di retribuzione riportate nel CCNL sono distinte in: Pesca Costiera Locale, Pesca Costiera Ravvicinata e Pesca Mediterranea o d'altura.

Per la metodologia proposta è stato considerato il valore medio delle retribuzioni per le tre tipologie di pesca per ciascuna qualifica di personale imbarcato:

- Comandante/Motorista/Capo pesca
- Marinaio polivalente
- Giovinotto
- Mozzo

e pertanto indicato con

CPI il costo medio del personale imbarcato per ciascuna qualifica

CPp il costo personale imbarcato per ciascuna qualifica riferito alla piccola pesca costiera

CPr il costo personale imbarcato per ciascuna qualifica riferito alla pesca costiera ravvicinata

CPm il costo del personale imbarcato per ciascuna qualifica riferito alla pesca mediterranea

si ha, per ogni tipologia di qualifica:

$$CPI = \frac{CPp + CPr + CPm}{3}$$

Ai sensi dell'art. 55, paragrafo 2 lett. a) del Reg. (UE) 1060/2021 il monte ore annuo convenzionale è pari a 1720 ore. La quota oraria della retribuzione si ottiene "dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno".

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei valori desunti dall'applicazione del suindicato criterio metodologico.

Tabella 3.2 - Retribuzioni per qualifica da CCNL nel settore della pesca

| Qualifica | Ore per anno | CPI annuale (€) | CPI per ora (€) |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Com.te/motorista/Capo Pesca | 1720 | 22.931,64 | 13,33 |
| Marinaio polivalente | 1720 | 21.298,8 | 12,38 |
| Marinaio | 1720 | 20.725,08 | 12,05 |
| Giovinotto | 1720 | 19.180,56 | 11,15 |
| Mozzo | 1720 | 18.871,68 | 10,97 |
| VALORE MEDIO | 1720 | 20.601,552 | 11,98 |

Per la determinazione di un parametro unico da considerare nella formula di calcolo è stato considerato il valore medio del costo annuale e quello orario (**CPIO**) delle diverse qualifiche riportate in tabella 3.2. Ai fini della presente metodologia si utilizzerà il valore del costo di personale per ogni ora.

L'incidenza del costo orario totale di tutto il personale imbarcato (**CPh**) è dato dal prodotto del numero di imbarcati (**ni**) per il valore orario del costo unitario per ogni unità lavorativa addizionato del contributo INAIL:

$$CPh = (ni * (11.98 + 0.33)) = ni * 12,31 \text{ euro/ora}$$

Per il calcolo del contributo INAIL, ai sensi della Circolare INAIL n. 45 del 16 dicembre 2022, per la piccola pesca marittima, la Pesca in acque interne e l'Acquacoltura a partire dal 01 gennaio 2023 si applica il premio ordinario determinato assumendo quale aliquota del 56,02% della retribuzione convenzionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Ai sensi della Circolare n. 21 INPS relativa alla Determinazione per l'anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera, per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, (Par. 3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)), si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, pari per l'anno 2024 a € 31,60, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni

convenzionali. L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alla tabella B allegato al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a), di seguito riportata.

Tabella B - Anno 2024

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------|----------|
| Pesca costiera e mediterranea | Capo barca e Motorista | Capo pesca | Marinaio |
| | € 36,09 | 33,30 | 31,60 |

Il contributo INAIL è calcolato quale 56,02‰ della retribuzione convenzionale INPS, tale che:

Capo barca/Motorista = 56,02‰ di € 36,09 = € **2,02** al giorno

Capo pesca = 56,02‰ di € 33,30 = € **1,86** al giorno

Marinaio = 56,02‰ di € 31,60 = € **1,77** al giorno

Per la determinazione di un parametro unico da considerare nella formula di calcolo è stato considerato il valore medio del premio assicurativo giornaliero P_{ass} delle diverse qualifiche, pari a:

$$P_{ass} = (2,02+1,86+1,77)/3 = \mathbf{1,88} \text{ €/giorno}$$

Considerando una media di 143,33 ore lavorative a mese, calcolata sulla base del monte ore annuo convenzionale ai sensi dell'art. 55, paragrafo 2 lett. a) del Reg. (UE) 1060/2021, e tenuto conto che le retribuzioni convenzionali INPS sono calcolate su una media di 25 giornate lavorative al mese, per ottenere una media di ore lavorative giornaliere si suddividono le 143,33 ore per le 25 giornate mese; pertanto, si hanno mediamente **5,73** ore giornaliere.

L'aliquota oraria INAIL Ph_{ass} è dunque pari a:

$$Ph_{ass} = 1,88 \text{ €/giorno} / 5,73 = \mathbf{0,33} \text{ €/h}$$

3.3 Calcolo di altre voci di costo (Spese generali)

Sulla base di quanto adottato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", ALLEGATO I.7 - Articolo 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, per la determinazione di eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della Natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali.

Per le spese generali comprese nei costi complessivi di noleggio, ai considerano le indicazioni del Codice degli Appalti:

- le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura;
- le spese per eventuale attrezzatura idonea all'operazione;
- gli oneri generali e particolari se previsti

Per la quantificazione di dette spese ci si attiene al valore medio delle percentuali proposte dal D.Lgs n. 36/2023 pari quindi al 15%; pertanto l'incidenza del costo delle spese generali (SGh) è pari a:

$$SGh = [(CkWh + CPh) * 0,15] \text{ euro/ora}$$

3.4 Calcolo dell'utile d'impresa

Sulla base di quanto adottato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”, ALLEGATO I.7 - Articolo 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, per la determinazione di eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato aggiungendo una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

Il calcolo per determinare l'utile d'impresa (**Uh**) è quindi pari a:

$$Uh = [(CkWh + CPh + SGh) * 0,10] \text{ euro/ora}$$

3.5 Calcolo del costo unitario di noleggio di un'imbarcazione

Sulla base di quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti il costo unitario orario in euro (**CNh**) per il noleggio di un'imbarcazione da pesca è dato da:

$$CNh = (CkWh + CPh + SGh + Uh) \text{ euro/ora}$$

Di seguito si riportano le relazioni che consentono di calcolare il costo del noleggio di un peschereccio per le tre categorie di sistemi di pesca Trainati, Mobili e Fissi

Trainati

$$CNh = (0,178 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,178 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] + \{(0,178 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,178 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] * 0,10\}$$

$$CNh = 0,178 * nkW + 12,31 * ni + [(0,178 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15] + \{[0,178 * nkW + 12,31 * ni + ((0,178 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15)] * 0,10\}$$

Mobili

$$CNh = (0,111 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,111 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] + \{(0,111 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,111 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] * 0,10\}$$

$$CNh = 0,111 * nkW + 12,31 * ni + [(0,111 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15] + \{[0,111 * nkW + 12,31 * ni + ((0,111 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15)] * 0,10\}$$

Fissi

$$CNh = (0,089 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,089 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] + \{(0,089 * nkW) + (12,31 * ni) + [(0,089 * nkW) + (12,31 * ni) * 0,15] * 0,10\}$$

$$CNh = 0,089 * nkW + 12,31 * ni + [(0,089 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15] + \{[0,089 * nkW + 12,31 * ni + ((0,089 * nkW + 12,31 * ni) * 0,15)] * 0,10\}$$

Il valore del costo unitario giornaliero per il noleggio di un'imbarcazione sarà pari al valore del costo unitario orario moltiplicato per il numero medio di ore lavorative convenzionali come calcolate al paragrafo 3.2 pari a 5,73.

Per l'applicazione della metodologia di calcolo descritta si riporta di seguito la tabella con alcuni esempi applicativi per la quantificazione del costo del noleggio di un peschereccio. Nel caso di pescherecci operanti in acque interne, essi, convenzionalmente, si equiparano a pescherecci che utilizzano attrezzi fissi. I costi scaturenti dalla metodologia sono al netto di IVA.

Tabella 3.3 Simulazioni costo noleggio orario

| SIM | Tipologia attrezzi | Numero imbarcati | kW | Costo noleggio ora | Costo noleggio giorno |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | Fissi | 2 | 60 | 32,53 | 260,28 |
| 2 | Fissi | 2 | 35 | 29,72 | 237,77 |
| 3 | Mobili | 4 | 150 | 72,62 | 581,00 |
| 4 | Mobili | 7 | 250 | 125,57 | 1.002,69 |
| 5 | Trainati | 2 | 350 | 104,59 | 836,72 |
| 6 | Trainati | 3 | 550 | 162,51 | 1.300,00 |

4. CESSAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DI PESCA

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. a) e c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile anche adottare una metodologia di analisi per tipologie analoghe di operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021/2027.

L'operazione, che prevede tale tipologia di spesa, cui è possibile applicare la metodologia riportata è quella in tabella sotto indicata.

Tabella 4.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

| OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79 | |
|---|--|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 30 | Cessazione temporanea dell'attività di pesca |

L'indennizzo massimo ammissibile per peschereccio è calcolato mediante costi unitari, attraverso l'utilizzo di relazioni lineari (segmenti di rette) funzione del valore di stazza, misurato in GT, secondo la tabella 1 di seguito riportata. Le relazioni lineari che sono state utilizzate sono equivalenti a quelle riportate nella Tabella 2 bis del Reg.(CE) 1624/95 di modifica del Reg.(CE) 3699/93 e già approvate dai Servizi della Commissione ed utilizzate nell'ambito del PO FEP 07-13 Fondo Europeo per la Pesca Reg.(UE) 2006/1198-Decisione della Commissione CCI: 2007/14FPO001 del 18 luglio 2024; del PO FEAMP 14-20 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508-Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015 e già approvate nell'ambito della seduta del Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 21/27 del 10 maggio 2023 con le Disposizioni attuative della scheda di azione nell'ambito dell'Obiettivo Specifico

1.3 "Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca" del PN FEAMPA 21/27-Decisione della Commissione C(2022) 8023 final del 2 novembre 2022.

Tabella 4.2: Valore dell'indennizzo giornaliero per imbarcazione da pesca

| Categoria di nave per stazza (GT) | Indennizzo giornaliero di base in Euro |
|-----------------------------------|--|
| $1 \leq GT < 10$ | $(5,20 * GT) + 20$ |
| $10 \leq GT < 25$ | $(4,30 * GT) + 30$ |
| $25 \leq GT < 50$ | $(3,20 * GT) + 55$ |
| $50 \leq GT < 100$ | $(2,50 * GT) + 90$ |
| $100 \leq GT < 250$ | $(2,00 * GT) + 140$ |
| $250 \leq GT < 500$ | $(1,50 * GT) + 265$ |
| $500 \leq GT < 1.500$ | $(1,10 * GT) + 465$ |
| $1.500 \leq GT < 2.500$ | $(0,90 * GT) + 765$ |
| $2.500 \leq GT$ | $(0,67 * GT) + 1.340$ |

5. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITA' DI PESCA

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. a) e c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile anche adottare una metodologia di analisi per tipologie analoghe di operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021/2027.

L'operazione, che prevede tale tipologia di spesa, cui è possibile applicare la metodologia riportata è quella in tabella sotto indicata.

Tabella 5.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

| OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79 | |
|---|--|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 29 | Cessazione definitiva dell'attività di pesca |

L'indennizzo massimo ammissibile per peschereccio è calcolato mediante costi unitari, attraverso l'utilizzo di relazioni lineari (segmenti di rette) funzione del valore di stazza, misurato in GT, secondo la tabella 1 di seguito riportata. Le relazioni lineari che sono state utilizzate sono equivalenti a quelle riportate nell'allegato IV del Reg.(UE) 1999/2792 rivalutate secondo il tasso di inflazione e già approvate dai Servizi della Commissione ed utilizzate nell'ambito del PO FEAMP 14-20 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508-Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015; dal PN-FEAMPA 21/27 inserite nella *-Relazione sulla metodologia di calcolo per l'attuazione dell'art.20 "Arresto definitivo dell'attività di pesca" del Reg.(UE) 2021/1139-* Decisione della Commissione C(2022) 8023 final del 2 novembre 2022; già approvate nell'ambito della seduta del Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 21/27 del 10 maggio 2023 con le Disposizioni attuative della scheda di azione nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.3 *"Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca"* del PN FEAMPA 21/27.

Tabella 5.2: Valore dell'indennizzo per la demolizione dell'imbarcazione da pesca

| Categoria di nave per stazza (GT) | Premio di base in Euro |
|-----------------------------------|----------------------------|
| $1 \leq GT \leq 5$ | $(12.650 * GT) + 5.800$ |
| $5 < GT \leq 10$ | $(11.775 * GT) + 10.175$ |
| $10 < GT \leq 25$ | $(5.750 * GT) + 71.300$ |
| $25 < GT \leq 100$ | $(4.830 * GT) + 94.300$ |
| $100 < GT \leq 300$ | $(3.105 * GT) + 266.800$ |
| $300 < GT \leq 500$ | $(2.530 * GT) + 439.300$ |
| $GT > 500$ e oltre | $(1.380 * GT) + 1.014.300$ |

I valori dell'indennizzo riportati in tabella si riferiscono al caso in cui l'arresto definitivo del peschereccio avviene

mediante la demolizione dello stesso. Qualora l'arresto definitivo è attuato mediante il disarmo, ed il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, di cui alla lettera b) del capitolo 6, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, il valore dell'indennizzo da erogare al beneficiario sarà pari al 50% del valore calcolato secondo le relazioni della tabella.

6. COMPENSAZIONI

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile anche adottare una metodologia di analisi per tipologie analoghe di operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021/2027. Tale metodologia è stata già approvata dai Servizi della Commissione ed utilizzato nell'ambito del PO FEAMP 14-20 approvato (ultima versione) con Decisione della Commissione C(2023) 6089 final del 5 settembre 2023 (Allegato XIII al PO FEAMP 14-20).

L'operazione, che prevede tale tipologia di spesa, cui è possibile applicare la metodologia riportata è quella in tabella sotto indicata.

Tabella 6.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

| OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79 | |
|---|---------------|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 31 | Compensazione |

Di seguito si riportano le metodologie di calcolo per l'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. La metodologia si basa sull'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro della compensazione mensile da erogare agli operatori.

Il valore del coefficiente (comprensivo di tutte le variazioni delle voci che caratterizzano il costo di produzione), che determina il costo unitario, è calcolato mediante la valutazione della variazione del costo prima e dopo il 24 febbraio per tutte le voci di costo ove sono presenti le quotazioni e dati (carburante, energia elettrica, mangimi e materiale plastico). Per le altre "voci di costo" della produzione, di cui al paragrafo 2.5, ove non è possibile individuare l'incidenza di una determinata voce sull'intero costo di produzione ovvero dove mancano dei dati specifici sugli aumenti dovuti direttamente o indirettamente alla crisi economica a seguito della guerra in Ucraina, in modo prudenziale è stato valutato un aumento del 20% di detti costi, come dettagliato nel suindicato paragrafo di riferimento

Il valore del coefficiente per le imprese di pesca è calcolato in funzione della tipologia dell'attrezzo principale (trainato, mobile o fisso) secondo quanto riportato nel Reg.(UE) 1799/2006 e la lunghezza del peschereccio. Mentre relativamente agli impianti di acquacoltura il valore del coefficiente è funzione della tipologia di impianti; a tal fine sono stati individuate 7 tipologie di impianti, di cui al paragrafo 3.6, rappresentative dell'intero settore acquicolo italiano.

6.1 Cumulabilità delle compensazioni

Per evitare il possibile fenomeno della sovra compensazione, in quanto uno stesso beneficiario potrebbe ricevere sullo stesso tipo di compensazione risorse finanziarie provenienti da più fonti di finanziamento (es: FEAMP, FEAMPA, SA), si assume che:

- ogni compensazione erogata, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", a valere su una fonte di finanziamento, deve essere riferita ad un periodo temporale ben determinato (mese/i), a partire dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in modo da evitare che, per uno stesso periodo temporale (mese/i), intervengano più fonti di finanziamento;

- la somma complessiva delle compensazioni finanziarie erogate, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, ad uno stesso beneficiario, nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022, con differenti fonti di finanziamento pubblico, non può superare il massimale valutato secondo quanto di seguito riportato, per il settore della pesca e quello dell’acquacoltura.

6.2 Massimale per il settore della pesca professionale

La metodologia predisposta per il calcolo della compensazione da erogare alle imprese di pesca prevede di valutare il solo costo relativo all’aumento del prezzo di carburante, essendo questo preponderante rispetto agli altri costi di produzione per un’impresa di pesca. Atteso che i costi di produzione per un’impresa di pesca sono direttamente collegati al numero di imbarcazione da pesca gestite e alla relativa potenza degli apparati di propulsione, il calcolo della compensazione è fatto per ciascuna imbarcazione. Calcolando la media del valore di k e quella della potenza media all’interno del segmento dello strascico (imbarcazioni a più alto consumo energetico, si ottiene che la compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, per ciascuna imbarcazione da pesca, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di 80.000,00 euro.

6.3 Massimale per il settore dell’acquacoltura

Per il calcolo del valore massimo della compensazione da erogare alle imprese acquicole, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Ucraina, si è ritenuto applicare la metodologia all’incremento della produzione media annuale per la tipologia di impianto “Gabbie in mare” di cui al comma 5 del paragrafo 3.6. Sulla base di questa analisi la compensazione massima, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall’emergenza “Ucraina”, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, per ciascuna impresa acquicola, nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 non può superare la cifra di 360.000,00 euro. Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell’anno 2021, la compensazione massima possibile è di 600.000 euro ricevuta con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico nel periodo 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 e riferita alla guerra in Ucraina.

6.4 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di pesca

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese di pesca colpite dalle conseguenze dell’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina, quale ad esempio l’aumento dei costi energetici, è quella relativa al costo unitario basata sull’aumento dei costi di produzione ed in particolare quello del prezzo del carburante, che in Italia ha raggiunto elevati costi a seguito della guerra. La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare un indennizzo, in euro, per ogni peschereccio sulla base del numero di chilowatt e del sistema di pesca utilizzato (**Costo unitario per kW di potenza, per sistema pesca utilizzato e per segmento di lunghezza**), così come riportati sulla licenza di pesca, ovvero sull’attestazione provvisoria.

6.4.1 Calcolo dell’incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022

L’individuazione dell’effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca poggia sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle **Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza**⁵

indicato con

i l’ i -esima settimana del periodo di riferimento

⁵ (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

P_i il prezzo del gasolio nell' i -esima settimana

N il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che

$$PmAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio ($PmPW$) del carburante calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 e più precisamente dopo il 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici, è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j la j -esima settimana del periodo di riferimento

P_j il prezzo del gasolio nell' j -esima settimana

M il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che:

$$PmPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPm la differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta Pm = PmPW - PmAW$$

6.4.2 Calcolo dell'incremento del costo del carburante medio per kW di potenza e sistema di pesca

Il consumo di gasolio in chilogrammi per chilowatt di potenza nei motori diesel varia in relazione alla tipologia (veloci, semi veloci e lenti) e alle caratteristiche (2 o 4 tempi) del motore⁶. Sulla base di queste considerazioni è possibile stimare l'intervallo di consumo orario in grammi per chilowatt di potenza (Chg) dato da:

$$160 \leq Chg \leq 250 \text{ g/kW/h}$$

con un valore medio pari a

$$Chg = 205 \text{ g/kW/h}$$

assumendo un peso specifico del gasolio

$$820 \leq Ps \leq 900 \text{ kg/m}^3$$

ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo medio orario, in litri per un motore diesel (**ChL**) è pari a:

⁶ L. Ferraro "Macchine Marine" 2° volume – Editore ULRICO HOEPLI MILANO.

$$ChL=0,239 \text{ L/kW/h}$$

6.4.3 Numero di giorni di attività annua e numero di ore di utilizzo del motore per sistema di pesca e per segmento di flotta per ciascuna bordata

Nell'ambito delle attività di Raccolta dati è possibile risalire al numero di giorni di attività di pesca annua media ed alla durata media di una bordata per sistema di pesca e per classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Indicato con **N** il numero totale delle imbarcazioni per un determinato sistema di pesca e per classi di lunghezza e **NG** il numero di giorni annui totali di attività di pesca di tali imbarcazioni, si ha che:

$$NGm = \frac{NG}{N}$$

dove **NGm** è il valore medio annuale del numero di giorni di attività di pesca per sistema di pesca e classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Il valore medio mensile **NGmm** del numero di giorni di attività di pesca è dato da:

$$NGmm = \frac{NGm}{12}$$

Il valore del numero medio di ore **Nmh** di una bordata giornaliera di pesca per sistema di pesca e segmento di lunghezza della flotta è derivato dai dati forniti nell'ambito della Raccolta dati.

6.4.4 Stima della potenza di esercizio durante l'attività di pesca

Le analisi che seguono sono basate sul reale svolgimento dell'attività di pesca e da valutazioni empiriche basate su interviste fatte agli operatori del settore, anche sulla base delle evidenze dei consumi di carburante delle imbarcazioni durante una battuta di pesca confrontate con la potenza massima del motore riportata sui documenti di bordo ed in consumo medio di carburante, calcolato dall'Ente di Classifica e riportato sul libretto di carburante del peschereccio.

Per la valutazione della percentuale media di utilizzo della potenza dell'apparato motore si utilizza la classificazione degli attrezzi di cui al Reg.(UE) 1799/2006. I sistemi di pesca sono inseriti in classi di attrezzi:

- T = attrezzi trainati
- M = attrezzi mobili
- S = attrezzi fissi

La valutazione della potenza del motore utilizzata durante l'attività di pesca è di tipo descrittivo e si basa su evidenze a seguito di interlocuzione con gli operatori del settore. Una stima di tipo numerico non può essere condotta in quanto la potenza motrice media utilizzata dipende, per uno stesso sistema di pesca e per una stessa classe di lunghezza, da un gran numero di fattori quali ad esempio la distanza dal porto di partenza all'area di pesca, dal numero di bordate effettuate (per i sistemi trainati), dalla profondità di pesca, dalla quantità di attrezzatura utilizzata durante un'attività di pesca, dal peso delle attrezzature a bordo, dalla forma del peschereccio, dal materiale di costruzione dell'imbarcazione, dall'età del peschereccio e del motore, etc.

Attrezzi trainati

Generalmente l'attività di pesca si sviluppa in tre fasi: nella prima, in cui il peschereccio deve raggiungere ovvero rientrare dall'area di pesca, la velocità è sostenuta ed utilizza la quasi totalità della potenza motrice all'incirca l'80-90% della

potenza totale; la seconda fase è quella della cala ovvero recupero della rete in cui l'imbarcazione procede lentamente ed utilizzerà una potenza motrice intorno al 30% di quella massima (tale fase ha una durata temporale ridotta); la terza fase, quella di durata variabile da 30 minuti a 4 o 5 ore, è quella del traino della rete in cui, sebbene l'imbarcazione procede ad una velocità ridotta, la potenza richiesta per il traino dell'attrezzo è notevole e stimata intorno al 60% della potenza totale, per la pesca al gambero rosso si raggiunge anche una potenza stimabile nel 70% di quella massima. Sulla base di tali evidenze è congruo supporre che per tale classe la potenza media richiesta durante una bordata di pesca è circa il 80% della potenza massima installata a bordo.

Attrezzi mobili

Per gli attrezzi mobili, in genere le fasi consistono nel tragitto verso le aree di pesca ad una velocità sostenuta utilizzando la potenza motrice all'80% del suo massimo, segue la fase di ricerca del pesce ad una velocità di 6-7 nodi utilizzando una potenza motrice intorno al 40% ed infine l'attività di cattura del pesce ove è richiesta una elevata potenza intorno al 90% ma di breve durata. Complessivamente una stima dell'utilizzo medio della potenza motrice è del 50% della potenza massima.

Attrezzi fissi

Relativamente agli attrezzi fissi la velocità del peschereccio è sostenuta per raggiungere le aree di pesca e per rientrare in porto utilizzando una potenza motrice del 70% di quella massima, mentre nelle fasi di cala e ritiro degli attrezzi in genere si utilizza una potenza motrice pari al 30%. Complessivamente si può ritenere che la potenza motrice media utilizzata è pari al 40% di quella massima.

Indicato con **Prm** la potenza reale media utilizzata si ha che:

Prm =0,80 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe T

Prm =0,50 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe M

Prm =0,40 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe S

6.4.5 Calcolo dell'indennizzo per mese di attività

Sulla base di quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti l'indennizzo (I) mensile in euro, da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione da pesca è dato da:

$$I = \Delta Pm * (ChL * Prm * kW) * (NGmm * Nm h)$$

Considerato che i valori di **ΔPm**, **ChL**, **Pr**, **NGmm** e **Nhm** sono stimati sulla base di dati già noti prima di attivare la procedura selettiva dei beneficiari è possibile raggruppare tali parametri in un unico coefficiente **K**

$$K = \Delta Pm * ChL * Prm * NGmm * Nm h$$

e quindi

$$I = K * kW$$

ove kW è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, Licenza di navigazione).

Il valore della compensazione complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

- indicato con **DR** la dotazione residua mensile, il valore della compensazione I per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e, pertanto:
- indicato con **Kr** il coefficiente di riduzione proporzionale ed IR il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * K * kW$$

Relativamente alla pesca nelle acque interne si erogherà un indennizzo uguale a tutte le imprese calcolato, per ciascuna imbarcazione, come peschereccio rientrante tra i sistemi fissi (S), nel segmento di lunghezza 0-6 metri con potenza motore pari alla media della potenza motrice delle imbarcazioni appartenenti a tale segmento. Analogamente qualora dalle analisi desunte dai dati disponibili (raccolta dati) non fossero presenti i valori di alcuni parametri utili ai fini del calcolo del coefficiente *K*, il valore di quest'ultimo, sarà scelto, sulla base della classificazione in sistema trainato, mobile e fisso, dell'attrezzo principale utilizzato e del segmento di lunghezza più prossimo, rispetto alla lunghezza indicata sui documenti di bordo.

6.4.6 Calcolo del valore del coefficiente K per il settore della pesca

Nella procedura di seguito utilizzata, al fine di calcolare il valore dell'indennizzo, si considerano i seguenti periodi di riferimento:

- Il prezzo medio del gasolio (**PmAW**) calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022, precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a 0,561 euro/litri di gasolio.
- Il prezzo medio calcolato (**PmPW**) nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo medio settimanale al 31 ottobre 2022 è pari a 1,137 euro/litri.

$$\Delta Pm = 1,137 - 0,561$$

$$\Delta Pm = 0,576$$

Per il calcolo del numero di giorni di attività di pesca e del numero ora per bordata di pesca in relazione al sistema di pesca e per segmento di lunghezza sono stati considerati i dati strutturali ed operativi della flotta relativi all'anno 2018.

Di seguito si riporta il valore del coefficiente k da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

Tabella 6.2 calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo

| ANNO | technique | sistema di pesca | Classe lft | N_batt_TOT | GIORNI A MARE | H medie | NGmm | Pr | D | K |
|------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------|---------|-------|-----|------|-------|
| 2018 | DRB | DRAGHE IDRAULICHE | VL1218 | 708 | 44.794 | 7,8 | 5,27 | 0,8 | 0,58 | 4,55 |
| 2018 | DTS | STRASCICO | VL0612 | 128 | 13.682 | 11,0 | 8,91 | 0,8 | 0,58 | 10,87 |
| 2018 | DTS | STRASCICO | VL1218 | 1.207 | 172.695 | 15,3 | 11,92 | 0,8 | 0,58 | 20,21 |
| 2018 | DTS | STRASCICO | VL1824 | 643 | 108.085 | 18,9 | 14,01 | 0,8 | 0,58 | 29,37 |
| 2018 | DTS | STRASCICO | VL2440 | 165 | 29.460 | 24,0 | 14,88 | 0,8 | 0,58 | 39,60 |
| 2018 | DTS | STRASCICO | VL40XX | 7 | 1.822 | 24,0 | 21,69 | 0,8 | 0,58 | 57,73 |
| 2018 | HOK | PALANGARI | VL1218 | 229 | 23.766 | 15,3 | 8,65 | 0,4 | 0,58 | 7,36 |
| 2018 | HOK | PALANGARI | VL1824 | 57 | 5.997 | 17,7 | 8,77 | 0,4 | 0,58 | 8,61 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|------------------------|--------|-------|---------|------|-------|-----|------|-------|
| 2018 | PGP < 12 | PICCOLA PESCA < 12 LFT | VL0006 | 2.468 | 264.793 | 10,4 | 8,94 | 0,4 | 0,58 | 5,18 |
| 2018 | PGP < 12 | PICCOLA PESCA < 12 LFT | VL0612 | 5.764 | 627.822 | 11,7 | 9,08 | 0,4 | 0,58 | 5,88 |
| 2018 | PGP > 12 | PICCOLA PESCA > 12 LFT | VL1218 | 252 | 27.768 | 14,5 | 9,18 | 0,4 | 0,58 | 7,37 |
| 2018 | PS | CIRCUZIONE | VL0612 | 95 | 10.842 | 24,0 | 9,51 | 0,5 | 0,58 | 15,82 |
| 2018 | PS | CIRCUZIONE | VL1218 | 146 | 13.404 | 10,5 | 7,65 | 0,5 | 0,58 | 5,56 |
| 2018 | PS | CIRCUZIONE | VL1824 | 47 | 4.393 | 13,1 | 7,79 | 0,5 | 0,58 | 7,05 |
| 2018 | PS | CIRCUZIONE | VL2440 | 34 | 3.630 | 12,1 | 8,90 | 0,5 | 0,58 | 7,48 |
| 2018 | PS | CIRCUZIONE | VL40XX | 14 | 580 | 5,3 | 3,45 | 0,5 | 0,58 | 1,26 |
| 2018 | TBB | RAPIDI | VL1218 | 12 | 1.539 | 15,2 | 10,69 | 0,8 | 0,58 | 18,07 |
| 2018 | TBB | RAPIDI | VL1824 | 24 | 3.900 | 19,5 | 13,54 | 0,8 | 0,58 | 29,27 |
| 2018 | TBB | RAPIDI | VL2440 | 28 | 4.831 | 23,9 | 14,38 | 0,8 | 0,58 | 38,11 |
| 2018 | TM | VOLANTE | VL1218 | 29 | 4.044 | 16,5 | 11,62 | 0,8 | 0,58 | 21,23 |
| 2018 | TM | VOLANTE | VL1824 | 51 | 7.437 | 17,0 | 12,15 | 0,8 | 0,58 | 22,94 |
| 2018 | TM | VOLANTE | VL2440 | 38 | 5.442 | 14,1 | 11,93 | 0,8 | 0,58 | 18,63 |

Per ottenere il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, occorre moltiplicare il relativo valore riportato nella tabella indicato con K per il numero di kW del peschereccio.

La denominazione degli attrezzi presente nella colonna “Attrezzi da pesca” fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all’Allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013.

Di seguito si riporta la tabella 6.3 di corrispondenza tra “Tecnica di pesca” ed “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie. Tale corrispondenza è stata predisposta conformemente ai criteri abitualmente utilizzati durante le elaborazioni nell’ambito del “programma raccolta dati” avendo quest’ultima, rappresentato la base dati per la definizione dei parametri primari da cui è stato derivato il valore di “k”. A tal proposito si è stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell’attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target.
- Il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

Tabella 6.3 concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca

| Tecnica di pesca | Sistema di pesca | Classe di LFT | Attrezzi da pesca | |
|------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| DTS | STRASCICO | VL0612 | RETI DA TRAINO | Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB) |
| | | VL1218 | | |
| | | VL1824 | | |
| | | VL2440 | | |
| | | VL40XX | | |
| HOK | PALANGARI | VL1218 | PALANGARI | Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) |
| | | VL1824 | | |
| PGP | PICCOLA PESCA | VL0006 | POLIVALENTI PASSIVI | Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN) |
| | | VL0612 | | |
| | | VL0006 | | |
| | | VL0612 | | |
| | | VL1218 | | |
| PS | CIRCUZIONE | VL0612 | RETI DA CIRCUZIONE | Ciancioli (PS) Lampare (LA) |
| | | VL1218 | | |

| | | | | |
|------------|---------|--------|----------------|--|
| | | VL1824 | | Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) |
| | | VL2440 | | Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) |
| | | VL40XX | | Reti pelagiche a divergenti (OTM) |
| TBB | RAPIDI | VL1218 | RETI DA TRAINO | Rapido (e sfogliara) (TBB) |
| | | VL1824 | | |
| | | VL2440 | | |
| TM | VOLANTE | VL1218 | RETI DA TRAINO | Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT) |
| | | VL1824 | | |
| | | VL2440 | | |
| DRB | DRAGHE | VL0612 | DRAGHE | Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD) |
| | | VL1218 | | |

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle 6.2 e 6.3, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà ad utilizzare il coefficiente:

- k pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612
- k pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218

in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione.

6.5 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di acquacoltura

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese dell'acquacoltura colpite dalle conseguenze dell'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione (gasolio, energia, materie prime etc.) a seguito dell'inizio del conflitto per tipologia di impianto.

La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare la compensazione, in euro, per ogni impresa di acquacoltura sulla base della produzione lorda vendibile (PLV) realizzata nell'anno 2021 e sulla tipologia di impianto (**Costo unitario per tonnellate di produzione, e per tipologia di impianto**), così come riportati dai dati dell'azienda al 2021.

Il metodo utilizzato per la quantificazione della compensazione si basa sulla determinazione delle variazioni avute, a seguito delle conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina, delle principali voci che compongono il costo di produzione per ciascuna delle tipologie di impianti di acquacoltura analizzati.

L'analisi dei dati provenienti sia dal sistema raccolta dati Italia che statistiche europee e nazionali disponibili (ISMEA ed Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura EUMOFA⁷) evidenzia che per il settore dell'acquacoltura il bilancio dei costi di produzione di un impianto si compone delle principali macro-voci di seguito riportate:

- *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*

⁷ Le fonti utilizzate sono:

- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF-20-12). EUR 28359 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021.*
- *Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Economic Report of the EU Aquaculture Sector (EWG16-12); Publications Office of the European Union, Luxembourg.*
- *ISMEA – Acquacoltura: Report economico finanziario. Roma, 2009.*

- *Costi per servizi e personale*
- *Altri costi di esercizio*

Dalle suindicate voci di costo sono state selezionate le categorie di costo, maggiormente sensibili alle ripercussioni della crisi economica conseguente l'attività bellica tra Russia ed Ucraina, ed in particolare:

1. Carburanti
2. Energia elettrica
3. Mangimi
4. Materiali plastici

Per ognuna delle quattro componenti di costo è stato calcolato l'incremento in euro del prezzo prima e dopo il 24 febbraio 2022.

6.5.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022

Il calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 24 febbraio 2022 è uguale a quanto già riportato nel paragrafo 6.4.1.

6.5.2 Calcolo dell'incremento del costo dell'energia elettrica dopo il 24 febbraio 2022

Per determinare l'aumento dei costi dell'energia elettrica legato al conflitto in Ucraina sono state utilizzate le statiche prodotte e rese disponibili dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società per azioni costituita nel 2000 nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore energetico e interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)⁸, le cui azioni sono a loro volta detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il GME organizza e gestisce nel settore elettrico, i) il Mercato a Pronti dell'Energia (MPE), a sua volta articolato nel Mercato del Giorno Prima (MGP), nel Mercato Infragiornaliero (MI) e nel Mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), ii) il Mercato a Termine dell'Energia (MTE) e iii) la Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE) per la registrazione di contratti a termine di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema di mercato. Sempre nell'ambito del MPE, il GME gestisce altresì l'operatività del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), avente ad oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e la cui gestione economica è di competenza di Terna S.p.A.

Il prezzo medio in €/MWh (***PmEAW***) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (**MGP**) è così definito:

indicato con

i l'*i*-esimo mese del periodo di riferimento

P_i il prezzo dell'energia nell'*i*-esimo mese

N il numero complessivo di mesi considerati

si ha che:

$$PmEAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

⁸ <https://www.mercatoelettrico.org/It/>

Il prezzo medio in €/MWh ($PmEPW$) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 nel Mercato del Giorno Prima (**MGP**) e più precisamente dopo il 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j il j -esimo mese del periodo di riferimento

P_j il prezzo dell'energia nell' j -esimo mese

M il numero complessivo di mesi considerati

si ha che:

$$PmEPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPmE la differenza del prezzo medio dell'energia in €/MWh nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmE = PmEPW - PmEAW$$

6.5.3 Calcolo dell'incremento del costo dei materiali plastici dopo il 24 febbraio 2022

Per la determinazione dell'aumento dei costi dei materiali plastici sono state utilizzate le statistiche prodotte e registrate da ChemOrbis un business network globale dedicato all'industria delle materie plastiche operativo dal 2001 che fornisce i rapporti più aggiornati e accurati dei prezzi disponibili nel mercato utilizzando la metodologia Italy Spot Price Index riferita solo a transazioni spot, e rappresenta l'intervallo di prezzi (valore minimo e massimo) attuali e reali disponibili nel mercato da tutte le fonti in un determinato mese. Per il calcolo della variazione del costo in euro/ton del materiale plastico, saranno considerati i prezzi relativi a due tipologie di materie plastiche ed in particolare quelli afferenti alla categoria di polimeri in polietilene e in polipropilene.

Il prezzo medio in €/ton ($PmPAW$) del materiale plastico in un periodo di riferimento precedente al 24 febbraio 2022 è così definito:

indicato con

i l' i -esimo mese del periodo di riferimento

$P_i \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

$P_i \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

P_i il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_i = (P_i \text{ min1} + P_i \text{ max1} + P_i \text{ min2} + P_i \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in € ($PmPPW$) del materiale plastico in un periodo di riferimento successivo al 24 febbraio 2022 ed in particolare a partire dal 1° marzo 2022, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, è così definito:

indicato con

j il j -esimo mese del periodo di riferimento

$P_j \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

$P_j \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell' i -esimo mese

P_j il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_j = (P_j \text{ min1} + P_j \text{ max1} + P_j \text{ min2} + P_j \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPPW = \frac{\sum_j P_j}{N}$$

Indicata con ΔPmP la differenza del prezzo medio del materiale plastico in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmP = PmPPW - PmPAW$$

6.5.4 Calcolo dell'incremento del costo dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Per la quantificazione dei costi dei mangimi è stata fatta una valutazione prendendo come base di analisi preventivi di aziende fornitrici e confrontando poi i dati con esperti del settore. In particolare, è stata effettuata una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati all'ingrasso di n.4 principali distributori italiani (estruso a caldo, include farine e oli vegetali e da sottoprodotti della macellazione. Il contenuto di proteine è mediamente basso (42-46%) e quello di grassi mediamente alto (24-28%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati al preingrasso di n.3 principali distributori italiani (estruso a caldo o a freddo. L'estrusione a freddo aiuta a mantenere integre le proprietà di alcuni grassi e vitamine termosensibili. Il contenuto di proteine è più alto (47-50%) e il contenuto di grassi più basso (18-22%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati all'avannotteria di n.2 principali distributori italiani (estruso generalmente a freddo con ingredienti finemente tritati. Alto valore di proteine (52-62%) e basso di lipidi (14-18%). Alcuni mangimi dalla granulometria particolarmente fina vengono sfarinati in piccoli granuli dopo l'estrusione).

pertanto indicando con

$PmMAW$ il prezzo medio dei mangimi prima del 24 febbraio 2022

e

$PmMPW$ il prezzo medio dei mangimi dopo il 24 febbraio 2022

Indicata con ΔPmM la differenza del prezzo medio del mangime in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmM = PmMPW - PmMAW$$

6.5.5 Calcolo dell'incremento degli altri costi di produzione dopo il 24 febbraio 2022

La voce altri costi di produzione contiene tutte quelle voci di costo la cui incidenza percentuale è ottenuta quale differenza dell'incidenza, sul totale del costo di produzione, delle voci di costo relative al carburante, energia, materie plastiche e mangimi. Afferiscono a tale voci di costo quelle legate al trasporto del prodotto (ad esempio nel caso della mitilicoltura ove sono elevati i volumi di prodotto lavorato e semilavorato da trasportare notevole è l'incidenza dell'aumento dei costi di trasporto) olio per motori (soprattutto per gli impianti che utilizzano imbarcazioni ove ogni 400 ore di moto -circa 40 giorni-occorre sostituire l'olio nei motori), manutenzione e riparazione (al fine di evitare possibili perdite del prodotto occorrono continua manutenzione agli impianti, questo costo è maggiorato per chi utilizza mezzi di trasporto propri ed imbarcazioni), consumo idrico (soprattutto per gli impianti a terra), ossigeno liquido (per le avannotterie e per gli impianti a terra personale), personale (in particolare per quello subacqueo per riparazione reti gabbie, manutenzione e riparazioni tiranti, per installazione filari di mitili ed ancoraggi, ma anche personale specializzato negli impianti a terra) acciaio e ferro (soprattutto legato all'usura degli ancoraggi ove sono presenti catene e tiranti, boe di delimitazione con fanali luminosi e non, accrocchi per sostenere i filari), imballaggi e cassette (per il confezionamento del prodotto), contoterzismo (legato soprattutto alla lavorazione dei mitili, del tonno rosso e negli impianti nelle valli e lagune ove spesso vengono chiamati a prestare la loro opera in contoterzi per alcune fasi della produzione etc.

Non essendo disponibili listini di prezzi specifici ed aggiornati sull'insieme delle voci di costo riportate in "altri costi di produzione" né studi specifici di settore che facciano direttamente riferimento agli incrementi di prezzo registrati nel settore dell'acquacoltura a seguito della guerra Ucraina, tale tasso di incremento è stato calcolato in via prudenziale rapportando e raffrontando il settore dell'acquacoltura all'intero comparto agroalimentare ove sono disponibili studi di settore sugli effetti degli aumenti dei costi di produzione post conflitto sia per cause dirette che indirette come effetti di un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale, geopolitica e speculativa (quali interruzioni nelle catene di fornitura, difficoltà di approvvigionamento sui mercati esteri direttamente coinvolti nel conflitto, occasionali strozzature nel sistema dei trasporti, ulteriori misure di contenimento sanitario disposte in alcuni Paesi). Nello specifico, le percentuali considerate nella valutazione dell'incremento degli "altri costi di produzione" contribuiscono a fornire una panoramica dell'andamento degli indici dei costi per prodotto e per voce di spesa in termini di variazione percentuale annua per le coltivazioni agricole e gli allevamenti. Il valore medio di tale variazione per il 2022, che si attesta intorno al 24-27% (Fonte ISMEA, Monitoraggio dei costi di produzione⁹) è tratto dalle seguenti voci:

- Totale agricoltura – incremento percentuale annuo 25,7%
- Totale coltivazioni agricole – incremento percentuale annuo 24,3%
- Totale allevamenti – incremento percentuale annuo 26,8%

In aggiunta a ciò, la valutazione specifica dell'incremento del valore medio di alcune singole voci di spesa ritenute più pertinenti, restituisce un valore medio prossimo al 45% (Tabella 6.4). Nello specifico sono stati considerati i seguenti incrementi:

Tabella 6.4 – elaborazioni dati da studi di settore¹⁰

| Voce di costo | Fonte | Aumento percentuale |
|----------------------|--------------|----------------------------|
| | | |

⁹ <https://www.ismeamercati.it/dati-agroalimentare/indice-costi>

¹⁰ - GUERRA IN UCRAINA: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane. CREA, marzo 2022.

- LA CONGIUNTURA AGROALIMENTARE DEL SECONDO TRIMESTRE 2022: Anticipazioni e prospettive – REPORT AGRIMERCATI N. 3/2022 – ISMEA.

- Attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2022 - Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica Prof. Gian Carlo Blangiardo. Commissioni congiunte: V "Bilancio, tesoro e programmazione" della Camera deiDeputati - 5a "Bilancio" del Senato della Repubblica. ISTAT, aprile 2022.

- Conflitto Russia-Ucraina: il rialzo delle materie prime. ASSOLOMBARDIA, aprile 2022.

| | | |
|--|----------------|-------------|
| Fitosanitari/Fitosanitari biologici | ISMEA | 3.78 |
| Animali allevamento | ISMEA | 8.8 |
| Lavori conto terzi | ISMEA | 41.95 |
| Altri beni e servizi agricoli | ISMEA | 2.9 |
| Importazioni agroalimentari | ISMEA | 30.0 |
| Prezzi materie prime non energetiche | Banca Mondiale | 20.0 |
| Beni intermedi per l'agroalimentare | ISTAT | 31.8 |
| Quotazione acciaio | Assolombarda | 217.0 |
| Salari Fissi ed Avventizi | ISMEA | 0.85 |
| Materiali vari e piccoli apparecchi e attrezzi | ISMEA | 3.3 |
| Altri beni e servizi | ISMEA | 3.2 |
| Inflazione su base annua ad oggi | ISTAT | 11.9 |
| Valore medio | | 31.3 |

Tenuto conto di quanto riportato da tali studi di settore, si è ritenuto di valutare tale incremento “prudenzialmente” considerando, quale valore di riferimento per la metodologia di calcolo, il valore medio riscontrato in particolare dai risultati del succitato monitoraggio dell’ISMEA, arrotondato per difetto alla decina più prossima che quindi corrisponde al 20%.

6.5.6 Tipologia di impianti e principali costi

L’intero settore acquicolo è stato suddiviso in sette tipologie di impianti acquicoli e per ognuno di essi è stata valutata l’incidenza delle categorie dei costi selezionati utilizzando le fonti sopracitate dell’ISMEA e dell’EUMOFA. Le informazioni sono state attualizzate ed aggiornate rispetto l’andamento dell’indice dei prezzi al consumo e contestualizzate mediante giudizi di esperti tecnici e scientifici degli specifici contesti produttivi. Le tipologie di impianti acquicoli utilizzati nell’analisi sono:

1. Avannotterie
2. Venericoltura
3. Mitilicoltura e Ostricoltura
4. Vallicoltura
5. Gabbie a mare
6. Impianti a terra specie acqua dolce
7. Impianti a terra specie marine

Per ciascuna tipologia di impianto è stata effettuata la valutazione dell’incidenza percentuale delle voci di costo interessate dagli aumenti, verificatisi a seguito della particolare congiuntura economica avutasi per effetto della guerra in Ucraina.

Le voci di costo valutate sono quelle di cui al comma 1,2,3 e 4 del paragrafo 6.5.

Di seguito una tabella di sintesi riportante per ciascuna tipologia di impianto il costo di produzione complessivo in €/ton e l’incidenza percentuale delle principali voci di costo.

Tabella 6.5: Incidenza percentuale dei costi di produzione di alcuni costi e costo di produzione totale in €/ton

| N | TIPOLOGIA IMPIANTI | Incidenza percentuale di alcune categorie sui costi di produzione | | | | | Costo di produzione AW in €/ton CP (nei caso di avannotti in mille pezzi) |
|---|--------------------------------|---|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|---|
| | | Costi energetici | | Costi materie prime e sussidarie | | Altro | |
| | | Carburanti C | Energia E | Materiale plastico MP | Mangimi M | Altri costi | |
| 1 | Avannotticoltura | 0 | 15 | 0 | 55 | 30 | 120,00 |
| 2 | Venericoltura | 12 | 4 | 12 | 0 | 72 | 2.500,00 |
| 3 | Mitilicoltura ed Ostricoltura | 2 | 3 | 57 | 0 | 38 | 450,00 |
| 4 | Vallicoltura | 5 | 1 | 1 | 40 | 53 | 4.000,00 |
| 5 | Gabbie in mare | 4 | 1 | 10 | 40 | 45 | 6.500,00 |
| 6 | Impianti a terra acqua dolce | 6 | 15 | 1 | 55 | 23 | 3.800,00 |
| 7 | Impianti a terra specie marine | 8 | 15 | 1 | 45 | 31 | 7.000,00 |

6.5.7 Calcolo della compensazione per mese di attività

Di seguito si riporta la routine per il calcolo del valore dell'indennizzo in €/ton da erogare mensilmente a ciascuna delle tipologie di impianti indicate:

Indicato con

i i-esima tipologia di impianto $i=1, \dots, 7$

N numero di tipologie di impianto

C_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo del carburante dell'i-esima tipologia di impianto e $V C_i$ il relativo valore in euro

E_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dell'energia dell'i-esima tipologia di impianto e $V E_i$ il relativo valore in euro

P_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo della plastica dell'i-esima tipologia di impianto e $V P_i$ il relativo valore in euro

M_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dei mangimi dell'i-esima tipologia di impianto e $V M_i$ il relativo valore in euro

$V A C_i$ la variazione in valore degli altri costi dell'i-esima tipologia di impianto

$\Delta P m C_i$ variazione costi di carburanti per i-esima tipologia di impianto

$\Delta P m E_i$ variazione costi di energia per i-esima tipologia di impianto

$\Delta P m P_i$ variazione costi materiali plastici per i-esima tipologia di impianto

$\Delta P m M_i$ variazione costi dei mangimi per i-esima tipologia di impianto

$\Delta V A C_i$ variazione altri costi per i-esima tipologia di impianto espresso come percentuale di incremento del costo delle altri voci di costo

$C P A W_i$ il costo di produzione medio AW espresso in €/ton dell'i-esima tipologia di impianto

Il valore $V C M_i$ dell'indennizzo mensile in € per tonnellata (nel caso delle avannotterie € per 1000 avannotti) di prodotto da erogare ad una azienda della i-esima tipologia di impianto che ha prodotto nell'anno 2021 una produzione, espressa in tonnellate, pari a T è dato dalla seguente routine di calcolo:

Do 100 $i=1, \dots, 7$

$$V C_i = [(C_i * C P A W_i / 100) / P m C A W_i] * \Delta P m C_i$$

$$V E_i = [(E_i * C P A W_i / 100) / P m E A W_i] * \Delta P m E_i$$

$$VP_i = [(P_i * CPAW_i / 100) / P_m PAW_i] * \Delta P_m P_i$$

$$VM_i = [(M_i * CPAW_i / 100) / P_m MAW_i] * \Delta P_m M_i$$

$$VAC_i = [(100 - C_i - E_i - P_i - M_i) * CPAW_i / 100] * \Delta VAC_i$$

$$V_i = VC_i + VE_i + VP_i + VM_i + VAC_i$$

$$VCM_i = (V_i * T) / 12$$

100 continue

Il valore della compensazione **VCM_i** complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

- indicato con *DR* (dotazione residua mensile), il valore della compensazione *VCM_i* per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e pertanto;
- indicato con *Kr* il coefficiente di riduzione proporzionale ed *IR* il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * VCMi$$

Relativamente alle *start up* del settore la cui attività è iniziata nell'anno 2022, si procederà ad allineare il valore della compensazione ad aziende con caratteristiche dimensionali analoghe.

6.5.8 Calcolo del valore del coefficiente k per il settore dell'acquacoltura

- Carburante: per il calcolo dell'aumento dei costi di carburante sostenuto dalle imprese di acquacoltura sono stati utilizzati i dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza. Nella procedura utilizzata sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 25 febbraio 2019 al 21 febbraio 2022 (**PmCAW**), precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (24 febbraio 2022) è pari a 0,561 euro/litri di gasolio
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 07 marzo 2022 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo settimanale al 31 ottobre 2022 (**PmCPW**) è pari a 1,137 euro/litri.

La variazione del costo del carburante è data dalla seguente relazione:

$$\Delta PmC = 1,137 - 0,561 = 0,576 \text{ €/l}$$

- Energia elettrica: per il calcolo dell'aumento dei costi legati all'energia elettrica sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
 - Il prezzo medio d'acquisto espresso in €/MWh (**PmEAW**) nel Mercato del Giorno Prima (MGP) registrato nell'anno 2021 pari a 125,46 €/MWh.
 - Il prezzo medio d'acquisto (**PmEPW**) nel periodo di riferimento dei mesi da marzo ad ottobre 2022 (non si è tenuto conto del mese di febbraio per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento per la prima settimana dall'inizio della guerra) pari a 341,65 €/MWh.

La variazione del costo di energia ΔPmE in aumento è data da:

$$\Delta PmE = 341,65 - 125,46 = 216,19 \text{ €/MWh}$$

- Materiale plastico: per la determinazione della variazione dei costi di produzione legati al materiale plastico:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (**PmPAW**) nel Mercato locale italiano pari a 1.760 €/ton.
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni delle quattro mensilità disponibili da marzo a giugno 2022 (**PmPPW**) nel Mercato locale italiano pari a 1.992 €/ton.

La variazione del costo del costo del materiale plastico ΔPmP in aumento è data da:

$$\Delta PmP = 1,992 - 1,760 = 232 \text{ €/ton}$$

- Mangimi per allevamento: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per allevamento:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2021 (**PmMAW**) nel Mercato locale italiano pari a 1.650

€/ton

- Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (**PmMPW**) nel Mercato locale italiano pari a 2.060 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime ΔPmM in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 2.060 - 1.650 = 410 \text{ €/ton}$$

- Mangimi per avannotti: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per avannotti:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazione dell'annualità 2021 (**PmMAW**) nel Mercato locale italiano pari a 3.750 €/ton
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a settembre 2022 (**PmMPW**) nel Mercato locale italiano pari a 4.650 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime per avannotterie ΔPmM in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 4.650 - 3.750 = 900 \text{ €/ton}$$

Di seguito una tabella dell'aumento di alcune voci di costo per il settore dell'acquacoltura a seguito del verificarsi della guerra in Ucraina.

Tabella 6.6: Incremento in euro dei costi di produzione a seguito del conflitto bellico in Ucraina

| TIPOLOGIA DI COSTI | DENOMINAZIONE COSTI | VALORE € | UNITA' DI MISURA |
|------------------------------|---------------------|----------|------------------|
| <i>Carburante</i> | ΔPmC | 576 | €/1.000 l |
| <i>Energia elettrica</i> | ΔPmE | 216,19 | €/MVH |
| <i>Plastica</i> | ΔPmP | 232 | €/ton |
| <i>Mangimi</i> | ΔPmM | 410 | €/ton |
| <i>Mangimi per avannotti</i> | ΔPmM | 900 | €/ton |

In aggiunta all'incremento dei costi di cui alla precedente tabella è stato considerato un incremento del 20% per tutte le tipologie di impianti e del 45% per gli allevamenti di mitili, del valore ottenuto quale differenza tra il costo di produzione totale e la somma dei costi relativi al carburante, all'energia elettrica alla plastica ed ai mangimi.

Incrociano i dati della tabella 6.5 e quelli della tabella 6.6 mediante la routine di calcolo illustrata al precedente paragrafo 6.5.7 si ottiene il valore dell'indennizzo per tonnellata di prodotto da valutare sui dati di bilancio per l'anno 2021 e per ogni tipologia di impianto.

Tabella 6.7: Valori annuali e mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

| N | TIPOLOGIA IMPIANTI | Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo | | | | | Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti | K Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000 avannotti |
|---|--------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--------|---|---|
| | | Costi energetici | | Costi materie prime e sussidiarie | | Altro | | |
| | | <i>Carburanti C</i> | <i>Energia E</i> | <i>Materiale plastico MP</i> | <i>Mangimi M</i> | | | |
| 1 | Avannotti | 0,00 | 31,02 | 0,00 | 15,84 | 7,20 | 54,06 | 4,50 |
| 2 | Venericoltura | 96,94 | 172,32 | 39,55 | 0,00 | 360,00 | 668,80 | 55,73 |
| 3 | Mitilicoltura ed Ostricoltura | 2,91 | 23,26 | 33,81 | 0,00 | 76,95 | 136,93 | 11,41 |
| 4 | Vallicoltura | 64,63 | 68,93 | 5,27 | 397,58 | 424,00 | 960,40 | 80,03 |
| 5 | Gabbie in mare | 84,02 | 112,01 | 85,68 | 646,06 | 585,00 | 1.512,76 | 126,06 |
| 6 | Impianti a terra acqua dolce | 73,68 | 982,21 | 5,01 | 519,33 | 174,80 | 1.755,03 | 146,25 |
| 7 | Impianti a terra specie marine | 180,96 | 1.809,34 | 9,23 | 782,73 | 434,00 | 3.216,25 | 268,02 |

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 6.7 la compensazione

complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impiantogestita, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetto di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 6.7 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k, derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

7. SERVIZI DI CONSULENZA

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare una metodologia di analisi per tipologie analoghe di operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021/2027.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia proposta sono quelle di seguito riportate:

Tabella 7.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

| OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79 | |
|---|-----------------------|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 10 | Servizi di consulenza |

Nell'ambito delle attività finalizzate al miglioramento della performance amministrativa delle politiche di sviluppo rurale, la Rete Rurale Nazionale (RRN) ha elaborato una metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard per i servizi di consulenza, adottata per la sottomisura 2.1 dei Programmi di Sviluppo Rurale nella programmazione 2014/2020¹¹.

Per quanto riguarda la definizione del costo e la relativa base normativa della metodologia messa a punto dalla RRN, si evidenzia che l'opzione prescelta è rappresentata dalla tabella standard di costi unitari, di cui all' articolo 67, paragrafo 1 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013. Il risultato ottenuto è un costo orario omnicomprensivo, per la determinazione delle spese ammissibili del servizio di consulenza.

Le categorie di spesa considerate dal costo semplificato sono:

- 1) compenso/costo del consulente,
- 2) spese di viaggio, con particolare riferimento ai viaggi necessari per raggiungere la sede operativa dell'azienda destinataria del servizio,
- 3) spese generali o indirette, rappresentate dalle spese per la gestione amministrativa, il coordinamento, la progettazione e i costi per il mantenimento della struttura (sede operativa dell'Organismo di Consulenza).

Il compenso/costo del consulente e le spese di viaggio sono state quantificate tramite elaborazione di dati statistici e altre informazioni oggettive rappresentate nello specifico da dati statistici elaborati dall'Agenzia dell'Entrate e dall'ACI, da interviste con esperti del settore e da indagini comparative.

La quota parte del costo semplificato unico attribuibile alle spese generali o indirette è stata quantificata tramite l'applicazione di un tasso forfettario ai costi diretti del personale. Il risultato finale è stato poi sottoposto a indagine comparativa con altri valori assimilabili, come ulteriore verifica di congruità.

Il costo semplificato, aggiornato dalla RRN a gennaio 2023, identifica un importo orario omnicomprensivo per la determinazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza e indicando con CSC il costo unitario standard del servizio di consulenza è pari a:

$$\text{CSC} = 62,00 \text{ euro/ora}$$

La quantificazione dell'ammontare complessivo della spesa per servizi di consulenza (SSC), si ottiene dal prodotto del numero di ore (*nh*) riconosciute per il servizio di consulenza per il valore del CSC, cui si applica il tasso di contribuzione

¹¹ La metodologia è consultabile alla pagina: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24381>.

pubblica prevista:

$$SSC=nh*62 \text{ euro}$$

Il valore del costo complessivo del servizio di consulenza, scaturente dall'applicazione della formula precedente, si applica sia nel caso di servizio è sovvenzionato (l'importo calcolato è versato al prestatore di servizi), che nel caso di sovvenzione diretta al beneficiario (l'importo calcolato è versato all'impresa beneficiaria). In particolare:

- **nel caso del servizio sovvenzionato** il soggetto attuatore seleziona gli organismi scientifici o tecnici, nonché entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza alle imprese del settore ittico. Il soggetto attuatore pagherà il servizio reso sulla base delle prestazioni effettivamente fornite ai richiedenti ed al prezzo di mercato;
- **nel caso della sovvenzione diretta**, il soggetto attuatore selezionerà le imprese del settore ittico richiedenti il servizio di consulenza, cui erogherà il sostegno per l'accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza

8. RENDICONTAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA A COSTI STANDARD

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Le operazioni, che prevedono tali tipologie di spese, cui è possibile applicare la metodologia riportata sono quelle di seguito riportate:

Tabella 8.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

| OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79 | |
|--|--|
| CODICE | DESCRIZIONE |
| 14 | Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano |
| 22 | Condivisione della conoscenza |
| 59 | Animazione e sviluppo delle capacità |

La metodologia di analisi proposta per il costo standard riferito alla formazione è il risultato di uno studio condotto dalla Regione del Veneto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 28 aprile 2015 ed adottato nell'ambito del POR FSE Veneto 2014-2020. Tale metodologia di individuazione dei parametri di costo è risultata essere coerente con la normativa europea, rientrando tali interventi nell'ambito di forme sovvenzioni e assistenza rimborsabile assunte dall'Autorità di Gestione, sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo, verificabile, definito in anticipo, conformemente a quanto stabilito all'art. 67.5, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nello studio sono stati considerati solo i costi "ordinari" delle attività, intesi quali costi che vengono sostenuti per tutti i percorsi, e che sono così classificabili:

- Costi di preparazione
- Costi di realizzazione
- Costi di diffusione
- Costi di direzione e monitoraggio
- Costi indiretti di struttura

Per ciascun intervento, pertanto, sono stati presi in esame i seguenti elementi:

- Piano finanziario preventivo con esclusione delle voci “collaterali” sopra citate
- Ore previste e ore realizzate
- Allievi previsti e allievi formati
- Dove disponibile, importo rendicontato e importo riconosciuto (per l’individuazione di un “fattore di correzione” dei parametri legato all’andamento storico degli importi ammessi a verifica)

E’ stata creata una base dati realizzata sugli esiti e sulla storicità di ogni tipologia di progetto ottenendo - dalle attività realizzate nel triennio 2008-2010 della passata programmazione - le informazioni necessarie all’analisi relativamente al costo dichiarato a preventivo, facendo riferimento ai piani finanziari presentati dagli enti. Per ciascun intervento è stato calcolato il costo orario depurato dai costi riferiti ai servizi di sostegno all’utenza.

Allo scopo di individuare i valori corretti da applicare alle attività, i dati sono stati oggetto di analisi volte a determinare:

- a. La ripartizione tra costi su base oraria e costi su base individuale, distinguendo le diverse tipologie di costo prese in esame; l’obiettivo dell’analisi è individuare un valore che compensi le differenze nel numero degli allievi tra i diversi interventi, in modo da verificare in quale misura i costi individuali incidono sulla determinazione del costo complessivo.
- b. La riduzione dei costi legata alla semplificazione introdotta dalle unità di costo standard.
- c. L’analisi storica delle decurtazioni applicate in sede di verifica rendicontale per irregolarità nella gestione della documentazione giustificativa, che non troverebbe più applicazione in seguito all’introduzione delle unità di costo standard.
- d. L’adeguamento dei costi ai parametri inflattivi al 2014.

All’esito di tali analisi sono state individuate le unità di costo standard (UCS) per le seguenti tipologie che potranno essere adottate al PN FEAMPA:

- attività di formazione iniziale: complessivamente il campione estratto è rappresentato da 1.965 interventi, raggruppati in 718 progetti per un costo complessivo di Euro 186.259.718,09. Il campione rappresenta circa l’82% dell’universo degli interventi realizzati, e circa l’80% della spesa sostenuta nel triennio.
- attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari: complessivamente il campione estratto è rappresentato da 389 progetti, articolati in 2.213 interventi e 4.255 edizioni (corsi). Il campione rappresenta oltre il 98% delle attività finanziate nell’ambito del periodo considerato.
- attività di formazione continua rivolta a gruppi di destinatari superiori a 5: la base di analisi è la medesima dello studio per la determinazione delle UCS per la formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari, in quanto si tratta di attività analoghe per tipologia di destinatari, articolazione e durata.

RISULTATI

Definizione di unità di costo standard per attività di formazione iniziale

| Annualità | UCS _h ora formazione | UCS _a allievo |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Valori al 2014 | 85,00 | 403,50 |
| Valori attualizzati a luglio 2024 | 101,00 | 483,00 |

Il valore del 2014 è stato attualizzato sulla base dell’indice generale dei prezzi al consumo (FOI) a luglio 2024 calcolato sulla base dello strumento di rivalutazione monetaria reso disponibile dall’ISTAT (coefficiente pari a 1,198), i valori rivalutati dallo strumento di calcolo ISTAT pari a 101,83 e 483,39 sono stati in tabella arrotondati per difetto.

Il costo totale dell’attività di formazione iniziale (**UCS_{FI}**) realizzata sarà calcolato sommando il costo unitario standard ora formazione (**UCS_h**) per il numero di ore di corso effettivamente realizzate al costo unitario standard (UCS_a) allievo per il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il corso):

$$UCS_{FI} = (UCS_h * h) + (UCS_a * n) = (101 * h) + (483 * n)$$

dove:

UCS_h è il costo unitario standard ora formazione h sono le ore di corso

UCS_a è il costo unitario standard allievo

n è il numero di allievi

Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a gruppi ridotti di destinatari (fino a 5 partecipanti)

| Annualità | UCS_h ora corso | UCS_a ora/allievo |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Valori al 2014 | 110,00 | 9,00 |
| Valori attualizzati a luglio 2024 | 131,00 | 10,00 |

Il valore del 2014 è stato attualizzato sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) a luglio 2024 calcolato sulla base dello strumento di rivalutazione monetaria reso disponibile dall'ISTAT (coefficiente pari a 1,198), i valori rivalutati dallo strumento di calcolo ISTAT pari a 131,78 e 10,78 sono stati in tabella arrotondati per difetto.

Il costo totale dell'attività di formazione iniziale (UCS_{FC5}) realizzata sarà calcolato sommando il costo unitario standard ora corso (UCS_h) per il numero di ore di corso effettivamente realizzate al costo unitario standard (UCS_a) ora/allievo per le ore di corso e il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il corso):

$$UCS_{FC5} = (UCS_h * h) + (UCS_a * h * n) = (131 * h) + (10 * h * n)$$

dove

UCS_h è il costo unitario standard ora formazione

h sono le ore di corso

UCS_a è il costo unitario standard allievo

n è il numero di allievi

Definizione di unità di costo standard per attività di formazione continua rivolta a destinatari superiori a 5 partecipanti

Per questa tipologia di costo, nel corso dell'analisi condotta, si è ritenuto opportuno non proseguire nella scomposizione dei costi su base oraria e su base individuale per le seguenti motivazioni: i costi su base individuale costituiscono in valore assoluto un importo molto ridotto; tali costi, pur essendo riferiti all'allievo, sono comunque influenzati dalla notevole variabilità nella durata dei percorsi, che vanno da un minimo di 24 ore ad un massimo di 500 ore; il numero medio di allievi per corso è più basso rispetto ad altre tipologie di attività (ad esempio la formazione iniziale), e di conseguenza i costi individuali rappresentano una percentuale molto ridotta rispetto al costo complessivo.

Pertanto è stato individuato un parametro orario per tale tipologia di costo standard, riportato nella tabella seguente:

| Annualità | UCS_h ora corso |
|-----------------------------------|-------------------|
| Valori al 2014 | 164,00 |
| Valori attualizzati a luglio 2024 | 233,00 |

Il valore del 2014 è stato attualizzato sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo (FOI) a luglio 2024 calcolato sulla base dello strumento di rivalutazione monetaria reso disponibile dall'ISTAT (coefficiente pari a 1,198), il valore rivalutato dallo strumento di calcolo ISTAT pari a 233,61 è stato in tabella arrotondato per difetto. Il costo totale dell'attività di formazione iniziale (UCS_{FC+5}) realizzata sarà calcolato moltiplicando il costo unitario standard ora corso (UCS_h) per il numero di ore di corso effettivamente realizzate:

$$UCS_{FC+5} = (UCS_h * h) = (233 * h)$$

dove

UCS_h è il costo unitario standard ora corso
 h sono le ore di corso

Note attuative

Il costo dell'intervento è riconosciuto se l'attuatore realizza l'intero percorso formativo e se l'allievo frequenta almeno il 70% del totale delle ore previste.

Il contributo relativo allo svolgimento delle attività progettuali è determinato sulla base dei costi standard predeterminati e legati alla reale esecuzione dell'attività. Pertanto, a dimostrazione dello svolgimento della stessa attività, il soggetto attuatore dovrà trasmettere un rendiconto che dovrà contenere:

- una relazione dettagliata dell'attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- copia dei registri delle presenze debitamente firmati;
- elenco di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione dell'intervento, contenente anche il personale esterno;
- Timesheet delle risorse impiegate sul progetto debitamente firmato.

Il valore del costo complessivo della formazione, scaturente dall'applicazione della formula precedente, si applica sia nel caso di servizio è sovvenzionato (l'importo calcolato è versato al prestatore di servizi), che nel caso di sovvenzione diretta al beneficiario (l'importo calcolato è versato all'impresa beneficiaria). In particolare:

- **nel caso del servizio sovvenzionato** il soggetto attuatore seleziona gli Enti di formazione riconosciuti abilitati ad erogare formazione professionale, ovvero a. Il soggetto attuatore pagherà il servizio reso sulla base delle prestazioni effettivamente fornite ai richiedenti ed al prezzo di mercato;
- **nel caso della sovvenzione diretta**, il soggetto attuatore selezionerà le imprese del settore ittico richiedenti la formazione professionale, cui erogherà il sostegno per l'accesso a tale servizio, che dovrà essere reso da Enti di formazione accreditati riconosciuti ed abilitati ad erogare formazione professionale organismi scientifici o tecnici, nonché da entità che forniscono consulenza giuridica o economica provviste delle competenze richieste quali riconosciute da ciascuno Stato membro per erogare servizi di consulenza.

8.1 Rendicontazione azioni di mobilità nella formazione

In relazione alle spese legate alla formazione continua, viene ripresa ed opportunamente aggiornata la metodologia

adottata dal POR FSE 2014/2020 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 28 aprile 2015 per le azioni di mobilità dove è stato effettuato uno studio per l'individuazione di parametri da utilizzare per il riconoscimento dei costi di mobilità nell'ambito di azioni per la promozione di percorsi di mobilità transnazionale e interregionale professionalizzante finalizzati all'acquisizione e miglioramento delle competenze degli operatori del settore.

Al fine dell'indagine per la determinazione delle UCS è stato preso a riferimento il programma Erasmus+ 2021-2027, in particolare alle Disposizioni nazionali allegare alla Guida al Programma per l'Azione chiave 1 KA1 - SETTORE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI. Sulla base di tale guida, per i partecipanti ad azioni di mobilità finalizzate a percorsi formati di apprendimento o potenziamento di competenze professionale sono previste le diarie applicate dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE per tipologia di attività e per Paese di destinazione, come riportato nella tabella sottostante.

COSTO MASSIMO AMMISSIBILE AL GIORNO PER PARTECIPANTE (€)

| | Diarie per partecipante per Paese del Gruppo 1 | | Diarie per partecipante per Paese del Gruppo 2 | | Diarie per partecipante per Paese del Gruppo 3 | |
|--|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | Norway, Denmark, Luxembourg, Iceland, Sweden, Ireland, Finland, Liechtenstein | | Netherlands, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Spain, Cyprus, Greece, Malta, Portugal | | Slovenia, Estonia, Latvia, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Turkey, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria, the Republic of North Macedonia, Serbia | |
| Paesi | | | | | | |
| Tipologia di attività | 1-14 giorni | più di 14 giorni | 1-14 giorni | più di 14 giorni | 1-14 giorni | più di 14 giorni |
| Mobilità di discenti adulti | 84 | 59 | 73 | 51 | 62 | 43 |
| Job-shadowing | 126 | 90 | 112 | 80 | 98 | 70 |
| Incarichi di insegnamento o formazione | 126 | 90 | 112 | 80 | 98 | 70 |
| Corsi e formazione | 126 | 90 | 112 | 80 | 98 | 70 |
| Esperti/docenti invitati | 126 | 90 | 112 | 80 | 98 | 70 |

Per le spese di viaggio sono riconosciuti i seguenti valori a costi unitari in base alle distanze di percorrenza dal luogo di origine alla sede dell'attività e ritorno, come riportati nella tabella sottostante.

| Distanze di viaggio | UCS Viaggio normale | UCS Viaggio ecologico ¹² |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 10 – 99 km | 23 EUR | |

¹² Per viaggio ecologico si intende il viaggio compiuto per la maggior parte con mezzi di trasporto a basse emissioni, come l'autobus, il treno o il car pooling.

| | | |
|------------------|-----------|---------|
| 100 – 499 km | 180 EUR | 210 EUR |
| 500 – 1 999 km | 275 EUR | 320 EUR |
| 2 000 – 2 999 km | 360 EUR | 410 EUR |
| 3 000 – 3 999 km | 530 EUR | 610 EUR |
| 4 000 – 7 999 km | 820 EUR | |
| 8 000 km o più | 1 500 EUR | |

Per qualsiasi ulteriore informazione ed approfondimento dei valori di costo unitario su riportati relativi al programma ERASMUS+ è possibile consultare il sito dedicato alla pagina: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/erasmus-programme-guide>, ove è possibile reperire le linee guida al Programma e le relative disposizioni nazionali.